



CONSIGLIO COMUNALE

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERE

DELIBERAZIONE N. 114	SEDUTA DEL 9.10.2008
OGGETTO: Approvazione del Regolamento d'uso dei Parchi Gioco.	

L'anno duemilaotto e questo giorno 9 del mese di ottobre 2008, alle ore 16.10 nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, per trattare in prima convocazione, gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'Albo Pretorio.

Assume la presidenza l'avv. Marco Agnitti - in qualità di Presidente il quale invita il Segretario Generale dott. Rosario Celano a procedere con l'appello, al quale risultano **presenti** i sigg.: Agnitti Marco, Andreoni Marco, Bertani Luigi, Bertini Antonio, Brancoli Pantera Marco, Bruni Moreno, Carmassi Cecilia, De Luca Giacomo, Dinelli Maurizio, Fabbri Franco, Fava Lido, Garbini Mauro, Giorgi Vincenzo, Lotti Roberto, Micheloni Giampaolo, Modena Marco, Moriconi Paolo, Mura Giorgio, Panelli Luciano, Pighini Luca, Piuppani Danilo, Sichi Antonio, Tambellini Alessandro, Torri Gabriele, (24);

ed **assenti**: Sindaco Mauro Favilla, Baccelli Marco, Baudone Giuliana, Garzella Matteo, Giusti Mauro, Leone Maria Teresa, Lucchesi Luca, Mammini Serena, Marchini Celestino, Martinelli Marco, Petri Fabrizio, Pierini Stefano, Puccinelli Mariano, Raspini Francesco, Stefani Benedetto, Tagliasacchi Andrea, Venturi Alessandro, (17).

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Carmassi, Giusti, Modena.

Hanno inoltre preso parte ai lavori del Consiglio i sigg. assessori Angelo Monticelli, Antonino Azzarà, Elio Cappellini, Giovanni Pierami, Filippo Candelise, Lido Moschini, Donatella Buonriposi, Letizia Bandoni.

Oggetto: Approvazione del Regolamento d'uso dei Parchi Gioco.

Omissis il verbale fino alla presente delibera

Il Consiglio Comunale

presa visione della proposta di deliberazione sottoposta all'esame ed alla votazione dell'Assemblea avente per oggetto "Approvazione del Regolamento d'uso dei Parchi Gioco." conservata in atti al fascicolo;

premesse che:

sul territorio comunale sono presenti più di quindici parchi gioco, sparsi nelle varie circoscrizioni, molto frequentati dai cittadini lucchesi di ogni età, dai bambini agli anziani;

lo scopo ultimo di tali aree è migliorare la qualità della vita dei bambini in particolare e dei loro accompagnatori, favorendone le relazioni sociali e la civile convivenza e sviluppando in essi il rispetto del bene comune;

in sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati sono stati rilevati comportamenti tenuti da molti fruitori adulti, non adeguati per tali aree, vista l'assidua frequenza dei bambini, soggetti deboli e risorsa della collettività, da salvaguardare, sostenere ed arricchire;

diverse associazioni di settore, genitori e nonni, hanno richiesto l'approvazione di un regolamento per garantire sicurezza, igiene e standard qualitativi adeguati al contesto socio-culturale attuale;

ritenuto necessario approvare il Regolamento d'uso dei parchi gioco redatto dal Settore dipartimentale 5 Opere Pubbliche, per venire incontro alle esigenze della collettività

quanto sopra premesso,

visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportato sulla proposta di deliberazione;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita di regolarità contabile;

visto l'art. 42 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Cultura Scuola Sport in data 26.9.2008;

visto i pareri favorevoli dei Consigli di Circoscrizione n. 2 - 3 - 4 - 9;

Il Consiglio comunale

udita la relazione illustrativa dell' Assessore Lido Moschini;

uditi gli interventi dei consiglieri: Bertini, Fava, Carmassi, Giusti, Tambellini;

udita la replica dell'Assessore Moschini;

dopo una breve sospensione dei lavori del Consiglio, il Presidente Marco Agnitti apre le dichiarazioni di voto;

udita la dichiarazione di voto del consigliere Giusti;

a seguito di votazione effettuata con procedimento elettronico **presenti n. 27 consiglieri comunali - voti favorevoli 27** (*Agnitti Marco, Fava Lido, Baudone Giuliana, Petri Fabrizio, Martinelli Marco, Brancoli Pantera Marco, Pierini Stefano, Giusti Mauro, Bruni Moreno, Mura Giorgio, Raspini Francesco, Pighini Luca, Bertini Antonio, Marchini Celestino, Carmassi Cecilia, Moriconi Paolo, Garzella Matteo, Piuppani Danilo, Sichi Antonio, Modena Marco, Fabbri Franco, Lotti Roberto, Torri Gabriele, De Luca Giacomo, Puccinelli Mariano, Garbini Mauro, Tambellini Alessandro*);

d e l i b e r a

- 1 di approvare il Regolamento d'uso dei Parchi Gioco che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2 di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Stefano Parenti;
- 3 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini di legge;



CITTÀ DI LUCCA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI GIOCO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'uso delle aree adibite a parchi gioco di proprietà o di gestione dell'Amministrazione Comunale liberamente accessibili, compresi gli arredi urbani presenti e gli adiacenti spazi verdi a corredo.

Art. 2

Finalità

Il presente regolamento persegue il fine di migliorare la qualità della vita dei bambini in particolare e dei loro accompagnatori, che accedono ai parchi gioco favorendone le relazioni sociali e la civile convivenza e sviluppando in essi il rispetto del bene comune.

TITOLO II

Uso delle aree

Art. 3

Uso ordinario

Le aree destinate a parchi gioco sono usufruibili dall'alba alle ore 24:00, se dotati di pubblica illuminazione, sino al tramonto negli altri casi.

Le aree destinate a parchi gioco sono in via ordinaria usufruibili pedonalmente.

Ad esclusione delle aree immediatamente adiacenti i giochi, è autorizzato il passeggio e la sosta con animali domestici purché al guinzaglio e purché venga provveduto in modo idoneo alla raccolta delle eventuali deiezioni.

Art. 4

Attività permesse

Le aree destinate a parchi gioco possono essere utilizzate, previa autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 7 ed 8, per le seguenti attività:

- a) attività didattiche, ludico – terapeutiche, sportive e ricreative per bambini, ragazzi, scolaresche, adulti (laddove previsto);
- b) manifestazioni di carattere culturale, educativo, artistico, scientifico attinenti al mondo dell'infanzia;
- c) cerimonie, compleanni e festeggiamenti inerenti i bambini, purché compatibili con la natura e il decoro dei luoghi.

Art. 5

Attività interdette

Nelle aree destinate a parchi gioco sono interdette le seguenti attività:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago dei fruitori delle aree;
- b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, siepi, prati e fiori;
- c) l'uso di biciclette anche a più posti;
- d) l'uso di pattini, rollerblade e simili nelle aree non prettamente destinate a tali scopi (piste da skate e da pattinaggio);
- e) la percorrenza con carrozzelle a pedali (tipo riscio), trenini turistici e simili, a cavallo, o con carrozze trainate;
- f) l'accesso ai viali ed ai prati, eccetto quanto successivamente previsto all'art. 6, di qualsiasi tipo di automezzi e motocicli salvo quelli di servizio, soccorso e delle forze dell'ordine;
- g) provocare danni a strutture e infrastrutture presenti;
- h) campeggiare, pernottare e accendere fuochi;
- i) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte di acque;
- j) il bivacco, l'abuso di bevande alcoliche e la sistemazione di giacigli;
- k) la pulizia personale, la deiezione, il lavaggio di cose o animali;
- l) Comportarsi in maniera indecorosa, importunare i fruitori di tali aree con attività di accattonaggio o di vendita ambulante itinerante, nonché di promozione di attività commerciali;
- m) fumare nelle aree giochi in presenza di lattanti e bambini (fino a 14 anni), di donne in evidente stato di gravidanza, nonché nel corso di manifestazioni pubbliche o eventi organizzati in tali aree.

Art. 6

Accesso e transito autoveicoli

Gli organizzatori delle manifestazioni, in relazione alla necessità e alla natura della specifica iniziativa, possono altresì richiedere l'accesso e la sosta di autovetture, motocicli, mezzi speciali e di servizio. Le autorizzazioni relative saranno rilasciate, a titolo oneroso, per i mezzi e per il tempo strettamente necessario.

Per le attività organizzate e/o patrocinate da enti pubblici le autorizzazioni saranno rilasciate a titolo gratuito.

Art. 7

Istanza

I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere le attività di cui all'art.4, dovranno presentare apposita istanza al Sindaco utilizzando l'apposito modulo che, sottoscritto dal richiedente, dovrà contenere i seguenti dati:

- denominazione del soggetto richiedente: cognome, nome, indirizzo, telefono e/o recapiti del soggetto richiedente o del legale rappresentante;
- oggetto del tema o del programma della manifestazione e comunque ogni indicazione utile per comprendere le finalità e le modalità di svolgimento della manifestazione stessa;
- durata della manifestazione, il giorno e l'orario di inizio e di termine ed i giorni necessari per l'eventuale allestimento e disallestimento;
- presumibile affluenza di pubblico;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità diretta da parte del richiedente firmatario anche per eventuali danni a persone e cose; con sottoscrizione di eventuale polizza assicurativa di idoneo massimale prima dell'inizio della manifestazione. nei casi definiti da apposito Determinazione Dirigenziale

Art. 8

Rilascio della autorizzazione

La competenza al rilascio della autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, è del Dirigente del Settore competente in materia o di suo delegato.

Il provvedimento non verrà rilasciato quando lo svolgimento dell'attività richiesta sia incompatibile con il carattere ed il decoro delle aree ovvero quando possa comportare pericoli per la pubblica incolumità e/o per la conservazione dei beni.

Nel provvedimento saranno specificate altresì le prescrizioni da osservare per lo svolgimento dell'attività nonché le modalità d'uso delle aree.

Per l'accoglimento delle istanze si terrà conto:

- del rispetto di quanto previsto dall'articolo 4;
- dell'ordine di presentazione delle domande;
- della compatibilità della manifestazione proposta con lo stato e le condizioni delle aree;
- a parità di condizioni sarà data la preferenza a manifestazioni che impegnino le aree per un minor numero di giorni.

Le domande promosse da enti pubblici o comunque da questi patrocinate hanno sempre la precedenza.

Potrà essere richiesta a titolo gratuito, purchè l'accesso sia gratuito, l'autorizzazione allo svolgimento delle seguenti attività;

- feste di compleanno per bambini di età massima 15 anni;
- Per le manifestazioni di natura sportiva alle quali partecipano concorrenti di età non superiore ai 18 anni le autorizzazioni sono rilasciate gratuitamente
- attività didattiche e ludico-ricreative per bambini-ragazzi delle scuole elementari medie e superiori, ed asili;
- attività ludiche-terapeutiche
- attività di sostegno alle famiglie disagiate svolte da cooperative sociali;
- attività svolte dalle parrocchie della diocesi di Lucca;
- in casi di eccezionale rilevanza sociale, culturale e sportiva e per attività aperte alla generalità delle persone il Dirigente o il suo delegato può concedere la gratuità totale o parziale per l'uso degli spazi, sentito l'Assessore di competenza.

L'utilizzo delle aree, di norma, non sarà concesso per più di tre giorni consecutivi.

Qualora lo svolgimento delle attività autorizzate comporti la temporanea parziale chiusura al pubblico delle aree, questa sarà a carico degli organizzatori unitamente alla attività di sorveglianza.

Art. 9

Uso dei giochi

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi e calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini dell'età indicata sulle stesse.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Le attrezzature e i giochi devono essere utilizzati in modo conforme alla funzione per cui sono predisposti.

Qualora vengano effettuati atti vandalici il responsabile sarà perseguito a norma di legge, e richiesto il risarcimento del danno.

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 10

Tariffe

Per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività le tariffe da corrispondere sono quelle determinate nell'allegato "Tariffe e Sanzioni" al presente Regolamento. Nel caso in cui le attività autorizzate comportino anche una occupazione temporanea delle aree ai sensi del vigente "Regolamento sulla disciplina di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone" (Cosap), si applicano inoltre le procedure ed i canoni ivi previsti comprese le relative riduzioni, agevolazioni, esenzioni e maggiorazioni.

Art. 11

Vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Lucca e agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del C.P.P.

Art. 12

Sanzioni

Salvo l'eventuale responsabilità penale ed il diritto al risarcimento del danno, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 18.8.2000 n. 267 e delle procedure di cui alla legge 24.11.1981 n.689. e successive modifiche ed integrazioni

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire al Sindaco documenti e scritti difensivi e chiedere allo stesso di essere sentiti.

La misura delle sanzioni pecuniarie è determinata nell'allegato "Tariffe e Sanzioni" al presente Regolamento.

Art. 13

Sponsorizzazioni

In alternativa al versamento delle tariffe previste dal presente Regolamento, per l'uso dei parchi gioco, i soggetti proponenti le manifestazioni possono offrirsi di sponsorizzare le attività ed iniziative del Settore 5 Opere Pubbliche con un contributo volto alla manutenzione o alla realizzazione di uno o più parchi gioco o accollandosene interamente o parzialmente l'onere.

L'accettazione della sponsorizzazione è di competenza del Dirigente o del suo delegato sentito l'Assessore di competenza.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia anche alle seguenti fonti normative:

- 1) Codice Civile;
- 2) Codice Penale;
- 3) Codice della Strada (D.Lgs. n.495/1992);
- 4) Legge n.689/1981 e ss. mm. e ii.;
- 5) Legge n.241/1990 e ss. mm. e ii..

REGOLAMENTO D'USODEI PARCHI GIOCO TARIFFE E SANZIONI

a) TARIFFE PER LE AUTORIZZAZIONI, LE CONCESSIONI E L'USO DEGLI SPAZI.

1) Autorizzazioni all'uso (di cui all'articolo 4)

Tariffa giornaliera	fino a 6 ore	€ 50,00
	oltre 6 ore	€ 100,00
	durata superiore a 1 giorno e fino a 2 giorni	€ 150,00

Nel caso che le manifestazioni di cui all'articolo 4 comportino anche una occupazione temporanea degli spazi si applicano inoltre i canoni previsti dal Regolamento del Comune di Lucca per il COSAP.

Alla tariffa giornaliera si applica per le manifestazioni commerciali e promozionali una maggiorazione del 50%.

Per le manifestazioni promosse da Enti, Associazioni e Società senza fini di lucro le tariffe sono ridotte del 15%.

Per le manifestazioni commerciali e promozionali che si svolgono nei giorni festivi e prefestivi le tariffe sono aumentate del 70%.

Per le manifestazioni di durata superiore a 3 giorni la tariffa sarà stabilita dal Dirigente o suo delegato, sentito l'Assessore di competenza.

2) Accesso degli autoveicoli (di cui all'art. 6)

Mezzi per carico e scarico merci

Tariffa giornaliera:

mezzi fino a 35 q.li	€ 10,00
mezzi superiori a 35 q.li	€ 100,00

Mezzi

fino a 35 q.li	€ 3,00	per ogni ora	€ 40,00	per un giorno
oltre 35 q.li	€ 10,00	per ogni ora	€ 100,00	per un giorno
motocicli	€ 1,00	per ogni ora	€ 10,00	per un giorno

Per le manifestazioni di natura sportiva le autorizzazioni ai mezzi accessori per le gare (staffette, mezzi di assistenza e soccorso) sono gratuite.

Restano invece soggetti a tariffa tutti gli altri mezzi che pur di supporto alle manifestazioni non siano invece necessari per l'espletamento delle gare (pullman attrezzati - roulotte etc.)

Per gli autoveicoli dei disabili l'accesso è gratuito. E' altresì gratuito l'accesso per coloro che svolgono la funzione di accompagnatore o accompagnatrice nello svolgimento di attività gratuite di cui all'art 7.

- Gli interessati possono richiedere altri servizi accessori e integrativi per i quali in relazione alla natura ed entità dovrà essere corrisposto un adeguato corrispettivo che copra i costi sostenuti dall'Ente aumentati del 20% per spese generali oltre IVA:

b) SANZIONI

1) Uso ordinario degli spazi (di cui all'Art. 3)

Inosservanza delle modalità di transito di mezzi non motorizzati	Da €. 10,00 a € 50,00
Violazione del divieto di accesso, di circolazione, di sosta di veicoli a motore	Da €10,00 a € 50,00
Violazione del divieto di campeggio, pernottamenti, fuochi e bivacco	Da €.25,00 a € 150,00
Violazione del divieto di accattonaggio o vendita ambulante	Da € 30,00 a €. 200,00
Violazione del divieto di fumo	Da €. 27,50 a €. 500,00
Violazione del divieto abbandoni di deiezioni animali	Da €. 30,00 a € 200,00

2) Attività permesse (di cui all'Art. 4)

Violazione del divieto di svolgere manifestazioni senza autorizzazione	Da €.20,00 a € 100,00 (oltre al pagamento della tariffa corrispondente e di quanto prescritto dal T.U.L.P.S.R.D. 18.6.1931 n. 773)
--	--

3) Uso dei giochi (di cui all'Art. 9)

Utilizzo dei giochi e delle attrezzature da parte di persone di età superiore a quanto indicato sulle attrezzature stesse	Da €.10,00 a € 40,00
Utilizzo non conforme delle attrezzature, dei giochi e degli arredi	Da €.10,00 a € 40,00